

Assistenza fiscale

Adempimenti e scadenze del sostituto d'imposta, e del centro di assistenza fiscale nel 2009

Dichiarazione sostitutiva unica e rilascio dell'attestazione ISEE/ISEEU. Conguagli a credito e a debito. Risvolti per il contribuente

Oltre che al sostituto d'imposta anche i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono fornire tutta l'assistenza fiscale necessaria per la compilazione del Mpd. 730, della Dichiarazione Sostitutiva Unica e per il rilascio dell'attestazione ISEE/ISEEU.

Con tali adempimenti, il CAF si sostituisce al contribuente nella responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

Con il Messaggio del 15 gennaio 2009, n. 1084 l'Inps, dal canto suo, anche per l'anno 2009, presterà l'assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. A tale riguardo le strutture territoriali dell'Inps provvederanno ad informare con i mezzi più idonei, i pensionati, i dipendenti e i percettori di prestazioni interessati all'assistenza fiscale da parte dell'Istituto, pianificando le attività da svolgere.

Assistenza fiscale - 730

L'assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta dall'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, consiste in una procedura semplificata che permette ai contribuenti di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando un' apposita dichiarazione, il modello 730, o al proprio sostituto di imposta- assistenza diretta, o ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati- assistenza indiretta. L'utilizzo del modello 730 comporta per il contribuente una serie di vantaggi come la facilità di compilazione senza effettuare calcoli, ottenere l'eventuale rimborso immediato dei crediti d'imposta direttamente nel cedolino delle competenze, di poter effettuare il versamento diretto delle imposte a saldo o in acconto, effettuato in entrambi i casi dal sostituto d'imposta, sulle competenze, nonché di delegare al sostituto d'imposta o al centro di assistenza fiscale l'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Assistenza diretta

Il sistema dispone di procedure che consentono agli Uffici responsabili di registrare i modelli 730 acquisiti, controllare la regolarità formale della dichiarazione, elaborare i dati calcolando l'importo (a credito o a debito) delle imposte dovute, trascrivere il risultato contabile sulle retribuzioni in pagamento alle scadenze previste, trasmettere all'Agenzia delle Entrate copia della dichiarazione presentata e la busta chiusa contenente l'eventuale scelta dell'8 e del 5 per mille, inviare la dichiarazione modello 730 all'interessato, in busta chiusa e direttamente presso l'ufficio dove il dipendente presta servizio.

Assistenza indiretta

L'assistenza indiretta comporta per il sostituto d'imposta la sola applicazione, sul cedolino delle competenze erogate dal mese di luglio, dei risultati contabili elaborati dai soggetti abilitati. Normalmente, l'acquisizione di tali risultati avviene in maniera cartacea e cioè, i soggetti abilitati comunicano al sostituto d'imposta tramite apposita modulistica, modello 730/4, gli importi da applicare sulle competenze mensili.

I principali adempimenti del sostituto d'imposta e dei Centri di assistenza fiscale nel 2009, secondo quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate sono sottoriportati nelle tabelle A e B, ma si consiglia di leggere anche dopo:

Tab. A - Assistenza fiscale richiesta al sostituto di imposta nel 2009

Adempimenti e scadenze 2009 del Sostituto d'imposta

Adempimenti	Scadenza	Dipendente
Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	28 febbraio	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione
Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	15 marzo	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione
Rilascia al contribuente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef	aprile 2008	Presenta al proprio sostituto d'imposta la richiesta di volersi

Adempimenti e scadenze 2009 del Sostituto d'imposta

Adempimenti	Scadenza	Dipendente
Rilascia ricevuta (Mod 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del mod. 730-1 da parte del contribuente	2 maggio	avvalere dei suoi uffici per la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef. Riceve ricevuta (Mod 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del mod. 730-1
Effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3;	15 giugno	Riceve copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3;
L'amministrazione finanziaria invierà i modelli 730-4 ai sostituti d'imposta entro il 25 giugno (ed entro il 10 novembre per gli integrativi)	25 giugno	
Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) si trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre)	
Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte	20 ottobre	
L'amministrazione finanziaria invierà i modelli integrativi 730-4 ai sostituti d'imposta entro il 10 novembre	10 novembre	
Sono previsti 3 possibili modelli 730 integrativi che riporteranno i seguenti codici nell'apposita casella: cod. 1 Nel caso di errori od omissioni che determinano un maggiore rimborso o un minor debito; cod. 2 Nel caso di errata indicazione del sostituto d'imposta senza alcuna modifica dei dati contabili; cod. 3 Nel caso di errori od omissioni che determinano un maggiore rimborso o un minor debito ma il risultato contabile del mod. 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta;		
Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre		
Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e relativi prospetti di liquidazione	dei 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	

Conguaglio a credito

Per il rimborso del credito IRPEF si deve utilizzare l'ammontare complessivo delle ritenute operate (a titolo di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale) relative ai redditi di lavoro dipendente erogati nel mese di luglio (da parte del sostituto d'imposta).

Se l'ammontare complessivo delle ritenute dovesse risultare insufficiente, il sostituto d'imposta rimborserà gli importi residui utilizzando le ritenute operate nei mesi successivi, fino ad esaurimento dei rimborsi stessi e comunque entro il mese di dicembre 2009.

Se a fine anno (ritenute sui redditi erogati nel mese di dicembre 2009) il sostituto d'imposta non sia riuscito a rimborsare l'intero importo, lo stesso provvederà a indicare la parte residua sul modello CUD ed il lavoratore potrà utilizzarla nella dichiarazione dei redditi successiva.

Conguaglio a debito

Versamento del debito IRPEF, nonché della 1° rata d'acconto, addizionali Regionali e Comunali, operando la trattenuta sulla retribuzione erogata nel mese di luglio ("netto in busta") e versamento del relativo importo nel mese di agosto.

Qualora sussista incapienza nella retribuzione netta, il sostituto d'imposta provvederà a trattenere gli importi residui nei mesi successivi, fino ad esaurimento e comunque entro il mese di dicembre 2009. Gli importi differiti saranno maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile da versare cumulativamente all'imposta dovuta.

L'importo dell'unica o seconda rata d'acconto IRPEF verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di novembre. Nel caso tale retribuzione risulti insufficiente effettuerà la trattenuta dell'importo residuo sulla retribuzione netta corrisposta nel mese di dicembre (applicando gli interessi dello 0,40%).

Qualora a fine anno (retribuzione netta corrisposta entro il mese di dicembre 2009), il sostituto d'imposta non abbia trattenuto l'intero importo dovuto, la parte residua ed i relativi interessi dello 0,40% mensili, dovranno essere versati a cura del lavoratore stesso al concessionario della riscossione entro il mese di gennaio 2009. Il sostituto d'imposta dovrà pertanto comunicare ai lavoratori interessati, entro il mese di dicembre 2008, gli importi residui non versati.

Rateazione pagamenti

Se i dipendenti si avvalgono del pagamento rateale (escluso per la seconda rata di acconto irpef), per cui sul mod. 730-4 è indicato il numero delle rate (minimo 2 e massimo 5), sugli importi frazionati si applicherà l'interesse dell'0,50% mensile.

Il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre 2009 con versamento di quanto trattenuto, da parte del sostituto d'imposta entro il 16.12.2010.

Se anche in questa ipotesi risultasse incapiente la retribuzione netta mensile si applicherà oltre all'interesse per il rateizzo anche la maggiorazione dello 0,40% sulla parte della ritenuta residua e trattenuta nel mese successivo.

Cessazione rapporto di lavoro

Abbiamo due ipotesi:

a) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a debito:

il sostituto di imposta non dovrà effettuare alcun conguaglio, poiché dovrà provvedere il lavoratore direttamente al pagamento secondo le modalità e i termini previste per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi.

Nel caso che la cessazione sia intervenuta prima del completamento delle operazioni di conguaglio (oltre il mese di luglio) il sostituto d'imposta dovrà sempre comunicare al dipendente gli importi a debito residui affinché l'interessato possa versare direttamente al Concessionario per la riscossione (con l'interesse dello 0,40%).

b) Cessazione intervenuta prima delle fasi di conguaglio, con importi a credito e a condizione che la presentazione della dichiarazione sia avvenuta nel corso del rapporto di lavoro:

il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro:

a) se non s'interrompe il rapporto di lavoro (ad es. per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda) il nuovo datore di lavoro, è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale;

b) se s'interrompe il rapporto di lavoro il nuovo datore di lavoro non deve proseguire nell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Decesso del lavoratore prima del conguaglio

In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve astenersi dall'effettuare dette operazioni di conguaglio mentre è tenuto a comunicare agli eredi del 'de cuius' le somme a debito che a loro volta dovranno versare o l'importo a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nel modello CUD.

Assenza di retribuzione (aspettative non retribuite e casi simili)

Nei confronti dei lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita o dei collaboratori a progetto che non percepiscono compensi da erogare nel mese di luglio, il sostituto d'imposta deve:

- a) effettuare il rimborso del credito utilizzando le ritenute effettuate, nel mese di luglio e/o successivi, sui compensi corrisposti agli altri dipendenti e collaboratori. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui;
- b) in presenza di un conguaglio a debito, deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi:

- pertanto in assenza di retribuzione sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate;

- se, invece, è prevista la corresponsione di compensi prima della fine dell'anno, il dipendente può scegliere tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile, previsto in caso di incapienza della retribuzione.

Se il dipendente intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto, deve comunicare, per iscritto, la propria volontà entro il 30 settembre al sostituto d'imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio.

Tab . B - Assistenza fiscale richiesta al centro di assistenza fiscale nel 2009

Adempimenti e scadenze 2009 del Centro di assistenza fiscale

Adempimenti	Scadenza
Rilascia ricevuta (mod 730-2) dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e del mod. 730-1 da parte del contribuente	15 giugno
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione	30 giugno
Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte	20 ottobre
Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative	31 dicembre
Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione	31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione